

Regolamento interno del Liceo di Mendrisio

*Nel presente regolamento viene usata la forma grammaticale maschile.
Essa fa tuttavia riferimento a persone di tutti i generi.*

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO DI MENDRISIO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo Campo di applicazione

Art. 1

¹Il presente regolamento si applica al liceo cantonale di Mendrisio.

²Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legali.

Capitolo secondo Organi di conduzione

Art. 2

La conduzione dell'istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Art. 3 Collegio dei docenti

¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria dei docenti in servizio (nominati, incaricati e supplenti) e degli altri operatori pedagogici (l'orientatore scolastico professionale preaccademico e i rappresentanti della biblioteca) con sede di servizio al liceo di Mendrisio. I docenti e gli altri operatori pedagogici che non abbiano la sede di servizio al liceo di Mendrisio possono partecipare alle sedute solo a titolo consultivo.

²I compiti e le modalità di funzionamento del collegio dei docenti sono definiti nella legge della scuola e nei relativi regolamenti.

Art. 4 Partecipazione

¹La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per tutti i membri del collegio. Eventuali assenze, anche parziali, sono da notificare per iscritto al presidente e da giustificare al direttore.

²Il collegio ha la facoltà di non ammettere alle sedute rappresentanze di altre componenti della scuola qualora siano in discussione questioni di carattere riservato.

Art. 5 Deliberazioni e verbale

¹All'inizio di ogni collegio viene designato un verbalista; la scelta è effettuata sulla base dell'elenco dei docenti con sede di servizio nell'istituto.

Quando necessario, il presidente designa due scrutatori.

²Il collegio può revocare una risoluzione presa sull'arco del biennio (anno scolastico in corso e anno scolastico precedente) con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

³I membri del consiglio di direzione non partecipano alla votazione sulla relazione annuale.

Art. 6 Commissioni del collegio

¹Il collegio nomina i membri di propria competenza negli organismi e nelle commissioni dell'istituto; esso può inoltre nominare, in qualsiasi seduta, commissioni speciali per lo studio di problemi determinati.

²Le commissioni riferiscono al collegio sul loro operato e gli sottopongono proposte.

Art. 7 Direzione

La direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

Art. 8 Consiglio di direzione

Il consiglio di direzione si dà un'organizzazione interna stabilendo annualmente la ripartizione dei compiti.

Art. 9 Elezione dei membri del consiglio di direzione

Il collegio dei docenti elegge ogni due anni i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 10

La direzione allestisce l'elenco dei docenti aventi diritto di voto, dei docenti eleggibili e dei candidati che partecipano al secondo turno di voto, determina i tempi e le modalità di votazione, comunica i risultati.

Art. 11

¹Sull'elenco dei docenti eleggibili si esprime un numero massimo di quattro preferenze.

²Saranno considerate nulle le schede con un numero maggiore di preferenze di quelle previste al cpv. 1 o con altri segni o iscrizioni.

³Le operazioni di spoglio saranno eseguite da tre scrutatori scelti dal collegio. I risultati verranno esposti all'albo dei docenti.

Art. 12

¹I docenti che hanno ottenuto preferenze possono accettare la candidatura, comunicandolo per iscritto al presidente.

²I nomi di quanti accettano la candidatura formano la lista dei candidati, che verrà esposta all'albo dei docenti.

³Gli scrutatori, se candidati al secondo turno di votazione, rinunciano alle funzioni loro assegnate.

Art. 13

¹Qualora il numero dei candidati non superi quello dei posti disponibili, i candidati stessi risultano automaticamente eletti. Negli altri casi si procede alla votazione definitiva.

²In sede di votazione definitiva, possono essere espresse al massimo due preferenze.

³Saranno considerate nulle le schede con un numero maggiore di preferenze di quelle previste al cpv. 2 o con altri segni o iscrizioni.

⁴Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si ricorre al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

Art. 14 Consiglio di classe

¹I docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.

²I compiti del consiglio di classe e le modalità di funzionamento sono definiti dal regolamento della legge della scuola.

³Le riunioni possono essere presiedute, oltre che dal direttore, anche da un altro membro del consiglio di direzione.

Art. 15 Docente di classe

La figura del docente di classe è quella di un coordinatore e di un mediatore tra gli allievi a lui affidati (sia come gruppo classe, sia anche singolarmente) e le altre istanze scolastiche. Egli deve essere disponibile ad ascoltare gli allievi, tenersi informato sulla loro situazione scolastica (profitto, assenze, ecc.) e operare per creare collegamenti tra le diverse componenti scolastiche.

Al docente di classe sono di conseguenza attribuite funzioni:

- a) educative (aiutare gli allievi e la classe ad analizzare e ad avviare a soluzione eventuali problemi sorti in ambito scolastico);
- b) di mediazione;
- c) di gestione dell'informazione;
- d) di conduzione del consiglio di classe.

Art. 16

Oltre ai compiti definiti dal regolamento della legge della scuola, i compiti del docente di classe sono:

- a) fare da tramite tra gli allievi e i singoli docenti della classe;
- b) fare da tramite tra gli allievi e il consiglio di classe;
- c) fare da tramite tra gli allievi della classe e il consiglio di direzione;
- d) fare da tramite tra il consiglio di classe e i detentori dell'autorità parentale.

In particolare, il docente di classe deve:

- a) dirigere i consigli di classe e redigerne i verbali;
- b) illustrare, in occasione dei consigli di classe di metà semestre, la situazione scolastica globale di ogni allievo, come risulta dai giudizi formulati dai singoli docenti;
- c) computare e comunicare mensilmente ai detentori dell'autorità parentale, o agli allievi stessi se maggiorenni, le ore di assenza fatte registrare dagli allievi;
- d) comunicare i totali semestrali delle ore di assenza in occasione dei consigli di classe di fine semestre;
- e) coordinare la pianificazione delle verifiche scritte del I e del II semestre;
- f) raccogliere fra i colleghi, in previsione di colloqui con i detentori dell'autorità parentale, informazioni sulla situazione scolastica degli allievi.

Art. 17 Gruppi di materia

I gruppi di materia sono formati dai docenti che insegnano la stessa disciplina.

Art. 18

Ai gruppi di materia sono affidati i seguenti compiti:

- a) coordinare l'insegnamento della materia fra i docenti del gruppo;
- b) discutere l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici;

- c) fissare le caratteristiche dell'esame scritto e dell'esame orale di maturità;
- d) verificare e discutere l'adeguatezza dei piani di studio di sede e cantonali;
- e) promuovere attività culturali legate alla propria disciplina;
- f) elaborare proposte per l'aggiornamento didattico e scientifico;
- g) decidere dell'impiego dei crediti assegnati al gruppo;
- h) curare la gestione ed il potenziamento del materiale didattico;
- i) proporre al consiglio di direzione l'assegnazione delle classi per l'anno scolastico successivo;
- j) designare il proprio rappresentante in seno al gruppo disciplinare cantonale;
- k) redigere un verbale delle proprie riunioni e consegnarlo al consiglio di direzione.

Art. 19 Capogruppo

Alla fine di ogni anno scolastico, per quello successivo, i gruppi di materia designano un responsabile a cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) presiedere e rappresentare il gruppo di materia;
- b) pianificare, convocare e coordinare gli incontri del gruppo di materia;
- c) coordinare le attività del gruppo di materia;
- d) redigere, in collaborazione con il gruppo di materia, il rapporto annuale di insegnamento all'indirizzo del consiglio di direzione;
- e) assicurare, in collaborazione con il consiglio di direzione, i contatti con l'esperto disciplinare.

Art. 20 Riunioni

I gruppi di materia sono convocati dal capogruppo per sua iniziativa, su richiesta di almeno un docente della materia, della direzione o dell'esperto di materia.

Capitolo quarto

Organi di rappresentanza

Art. 21 Assemblea

¹L'assemblea degli allievi è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti all'istituto.

²L'assemblea degli allievi:

- a) discute su problemi che riguardano la scuola, deliberando sugli oggetti di propria competenza;
- b) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- c) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- d) designa i propri rappresentanti nel consiglio d'istituto, nelle commissioni miste e in quelle di soli allievi;
- e) nomina commissioni con mandati specifici.

Art. 22 Comitato degli allievi

¹Il comitato degli allievi è l'organo esecutivo dell'assemblea.

²Esso si compone di un rappresentante per ogni sezione dell'istituto, eletto dalla classe nella riunione d'inizio anno scolastico con il proprio docente di classe.

³I compiti del comitato sono:

- a) preparare la documentazione necessaria per lo svolgimento delle assemblee e sollecitarne la convocazione;
- b) proporre il moderatore e il verbalista dell'assemblea;
- c) designare i propri rappresentanti (al massimo 4) a singole sedute del collegio dei docenti;
- d) trasmettere alle istanze scolastiche le deliberazioni dell'assemblea;

- e) fare da tramite tra l'assemblea e gli altri organismi e componenti dell'istituto;
- f) promuovere e organizzare attività di animazione culturale all'interno dell'istituto.

Art. 23 Convocazione e riunioni

¹L'assemblea degli allievi è convocata dal direttore per iniziativa di uno dei seguenti raggruppamenti o organismi:

- a) almeno 1/3 degli allievi iscritti all'istituto;
- b) un'assemblea precedente;
- c) il comitato degli allievi;
- d) il consiglio di direzione;
- e) le istanze scolastiche.

²La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, tranne che in caso di urgenza.

Art. 24

¹L'assemblea degli allievi si riunisce almeno una volta all'anno.

²La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

³Le riunioni possono avvenire fuori delle ore di lezione o durante il tempo di lezione. In quest'ultimo caso, possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.

⁴I lavori dell'assemblea sono diretti da un moderatore eletto dal comitato; quando necessario, il moderatore designa degli scrutatori.

Art. 25

¹Di ogni seduta viene steso un verbale da parte di un verbalista designato dal comitato; copia del verbale viene trasmessa alla direzione e alle classi.

²Il verbale deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il riassunto delle discussioni, l'integrale trascrizione delle deliberazioni e i risultati di ogni votazione.

³Nella seduta successiva il verbale è sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26

¹L'assemblea può deliberare se è presente almeno 1/4 dei suoi membri.

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 27 Assemblea di classe

Gli allievi di una classe, o eventualmente di più classi, si possono riunire per esaminare e discutere i problemi scolastici, parascolastici e relazionali che riguardano la o le classi stesse.

Art. 28 Convocazione e riunioni

Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione o dal docente di classe per propria iniziativa, oppure su richiesta di uno o più docenti o della maggioranza degli allievi della classe.

Art. 29

Le riunioni avvengono, di regola, fuori delle ore di lezione. Per casi particolari possono essere concesse al massimo 4 ore di lezione (di materie differenti) sull'arco di un semestre. Uno o più docenti possono essere invitati a parteciparvi.

Art. 30

Di ogni riunione viene steso un verbale, copia del quale viene consegnata: al docente di classe e alla direzione entro 10 giorni dalla data della riunione; a tutti i membri del consiglio di classe dopo 30 giorni dalla data della riunione.

Art 31 Assemblea e comitato dei genitori

¹L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'istituto.

²Ogni genitore ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'istituto.

Art. 32

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi dell'istituto con particolare riguardo agli aspetti che concernono i rapporti fra scuola ed allievi e fra scuola e famiglia;
- b) promuove iniziative che permettano di approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti la scuola, la famiglia e la società;
- c) discute e collabora nel promuovere iniziative concernenti l'attività culturale parascolastica dell'istituto;
- d) elegge i membri del comitato;
- e) nomina i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto, nonché, se così richiesta, in commissioni di studio e consultive.

Art. 33

Il comitato dei genitori:

- a) è l'organo esecutivo dell'assemblea e la rappresenta verso i terzi;
- b) è composto di almeno 5 membri;
- c) rimane in carica per un anno scolastico; i membri che lo compongono sono rieleggibili, purché continuino ad essere membri dell'assemblea.

Art. 34

¹Il comitato:

- a) designa fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente e un segretario;
- b) convoca l'assemblea secondo le modalità del presente regolamento;
- c) formula proposte da sottoporre all'assemblea;
- d) elabora le proposte dell'assemblea e ne applica le decisioni;
- e) presenta all'assemblea il rendiconto sull'attività svolta;
- f) favorisce i rapporti fra le diverse componenti dell'istituto;
- g) collabora con docenti ed allievi all'analisi dei problemi dell'istituto ed alla loro soluzione con particolare riguardo agli aspetti che concernono i rapporti fra scuola ed allievi e fra scuola e famiglia;
- h) formula all'attenzione delle autorità scolastiche e di altri enti gli interessi ed i postulati dei genitori;
- i) informa tempestivamente la direzione sulle proprie deliberazioni;
- j) promuove iniziative che permettano di approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti la scuola, la famiglia e la società.

²Per lo svolgimento delle sue attività il comitato può fare capo alle strutture dell'istituto.

Art. 35 Convocazione e riunioni

¹L'assemblea dei genitori si riunisce in seduta ordinaria entro le prime sei settimane dall'inizio dell'anno scolastico ed è convocata per iscritto dal comitato uscente.

²Altre assemblee possono essere convocate dal comitato o su richiesta motivata di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto, corredata dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.

³Il comitato deve provvedere all'invio della convocazione con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 36

¹L'assemblea può validamente deliberare qualora sia presente in prima convocazione almeno 1/5 dei genitori; in seconda convocazione, nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

²Le deliberazioni possono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 37

¹Le candidature dei membri di comitato devono essere presentate, al più tardi, all'entrata in materia su tale oggetto.

²I candidati devono dichiarare l'accettazione della carica e la disponibilità ad impegnarsi nello svolgimento del mandato.

³A richiesta di anche uno solo dei presenti, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 38 Consiglio d'istituto

¹Il consiglio d'istituto è l'organo di raccordo tra l'istituto e il comprensorio scolastico.

²I compiti del consiglio d'istituto e le modalità di funzionamento sono definiti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Art. 39 Commissione progetto d'istituto

¹La commissione progetto d'istituto è composta:

- a) da un membro del consiglio di direzione;
- b) da quattro docenti, designati dal collegio;
- c) da quattro allievi, designati dall'assemblea.

²I membri della commissione restano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili.

Art. 40

La commissione collabora con il membro del consiglio di direzione alla gestione del progetto d'istituto. In particolare essa:

- a) elabora proposte di singoli eventi o cicli di eventi e collabora alla loro organizzazione;
- b) formula proposte tematiche per nuovi progetti all'indirizzo del collegio dei docenti;
- c) svolge opera d'informazione e sensibilizzazione all'interno dell'istituto;
- d) redige, al termine di ogni anno scolastico, un bilancio dell'attività svolta.

Art. 41 Convocazione e riunioni

¹La commissione è convocata dal rappresentante del consiglio di direzione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri.

²Di ogni seduta viene steso un verbale, copie del quale sono consegnate in direzione, rispettivamente affisse all'albo apposito.

³La funzione di moderatore è svolta di regola dal rappresentante del consiglio di direzione; quella di segretario verbalista è assegnata a turno agli altri membri.

Capitolo quinto

Obbligo di frequenza

Art. 42

¹La frequenza alle lezioni, ai corsi facoltativi e complementari e alle attività parascolastiche organizzate dall'istituto, sia di carattere culturale che sportivo, è obbligatoria.

²La direzione definisce direttive per la gestione delle assenze e, in particolare, stabilisce il termine entro il quale devono essere giustificate le assenze e assicura il rispetto delle direttive emanate dal medico cantonale quanto all'esibizione obbligatoria di certificati medici.

Capitolo sesto

Uscite culturali, di approfondimento e sportive

Art. 43 Finalità

Le uscite e le attività culturali, sportive e di approfondimento costituiscono un complemento alla normale attività scolastica volta al conseguimento degli obiettivi liceali. Per le loro finalità formative sono obbligatorie per tutti gli allievi.

Art. 44 Durata

¹I giorni disponibili per uscite e attività culturali, sportive e di approfondimento sono ripartiti nei quattro anni del curriculum liceale secondo lo schema seguente:

- a) primo anno: 5 giornate (anche consecutive) per attività sportive (corso di sci); 2 giornate per uscite culturali senza pernottamento;
- b) secondo anno: 3 giornate consecutive per attività sportive (corso polisportivo); 2 giornate per uscite culturali (anche consecutive);
- c) terzo anno: 2 giornate (anche consecutive) per l'uscita in montagna; 2 giornate (anche consecutive) per uscite culturali; giornate di approfondimento per un massimo di 5 giorni per le OS e un massimo di 1 giorno per le OC, senza pernottamento;
- d) quarto anno: 5 giornate per uscite culturali, con al massimo 4 pernottamenti. Una sola uscita può prevedere pernottamenti. Giornate di approfondimento per un massimo di 5 giorni per le OS e 1 giorno per le OC, senza pernottamento. Per l'uscita culturale e le giornate di approfondimento possono essere utilizzati complessivamente un massimo di 7 giorni, ai quali si può aggiungere 1 giorno per le attività delle OC. Se le giornate di approfondimento necessitano di pernottamento, sostituiscono l'uscita culturale con pernottamento.

²All'inizio di ogni anno scolastico il consiglio di direzione stabilisce i periodi per l'effettuazione delle uscite culturali e sportive di lunga durata (tre o più giorni), delle attività di approfondimento, i relativi limiti di spesa e i termini per le richieste di autorizzazione.

³La direzione può concedere deroghe per l'organizzazione di scambi di classe o per soggiorni di studio nell'ambito della promozione dello studio delle lingue seconde.

Art. 45 Proposta, organizzazione e autorizzazioni

¹La proposta e l'organizzazione delle uscite culturali e sportive incombono a uno o più docenti delle classi interessate in collaborazione con gli allievi. Gli aspetti relativi all'organizzazione finanziaria competono esclusivamente al docente responsabile. Per le uscite senza pernottamento, è sufficiente un docente per ogni classe (se la classe è una sola, il docente responsabile); per quelle con pernottamento, oltre al docente responsabile è richiesto un docente accompagnatore per ogni classe. Il docente responsabile e gli eventuali docenti accompagnatori devono far parte dei consigli di classe delle classi che effettuano l'attività integrativa.

²Gli allievi devono disporre di un'assicurazione per le spese di annullamento, in modo particolare per le uscite culturali e sportive che prevedono dei pernottamenti.

Capitolo settimo

Attività culturali

Art. 46 Finalità

¹L'istituto svolge una funzione di promozione culturale; in questo ambito la scuola organizza, a integrazione dell'insegnamento, attività di animazione culturale, di promozione della salute e di educazione alla cittadinanza.

²La programmazione delle attività può rivolgersi anche al contesto extrascolastico.

Art. 47 Organizzazione e promozione

¹L'istituto o i docenti organizzano, a integrazione dell'insegnamento, attività di animazione culturale e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti agli indirizzi di studio (OS, OC), alla promozione della salute e all'educazione alla cittadinanza, queste ultime fino a un massimo di cinque giorni all'anno.

²La promozione di attività di animazione culturale è di competenza:

- a) del collegio dei docenti, che può istituire allo scopo speciali gruppi di lavoro;
- b) del consiglio di direzione;
- c) dei docenti, dei gruppi di materia e dei settori;
- d) della commissione progetto d'istituto;
- e) degli organismi degli allievi (assemblea e commissioni);
- f) dell'assemblea dei genitori e del suo comitato.

³L'organizzazione delle attività di animazione culturale e di quelle speciali è di competenza del consiglio di direzione, che, a seconda dei casi, vi provvede in collaborazione con le persone e con gli organismi citati al capoverso precedente.

⁴L'organizzazione delle giornate di approfondimento compete ai docenti delle OS o delle OC che si possono valere della collaborazione di altri colleghi.

⁵Le proposte di attività di animazione culturale e di attività speciali devono essere consegnate al consiglio di direzione con almeno un mese d'anticipo sulla o sulle date previste, affinché esso possa provvedere alla loro autorizzazione e calendarizzazione; se l'attività approvata prevede uscite fuori sede, il relativo programma è trasmesso ai detentori dell'autorità parentale per il loro consenso.

⁶Le classi o i gruppi che partecipano ad attività fuori sede sono accompagnati dal docente responsabile e/o da altri docenti accompagnatori designati dal consiglio di direzione.

⁷Per le attività promosse dal Dipartimento valgono le disposizioni comunicate dal consiglio di direzione.

Art. 48 Gestione amministrativa

¹Per l'organizzazione di attività di animazione culturale, comprese le attività speciali, l'istituto usufruisce del credito annualmente votato dal collegio dei docenti. Il consiglio di direzione può inoltre decidere di ricorrere a contributi della cassa "Attività allievi" o direttamente degli allievi. In aggiunta a ciò la direzione può contare su eventuali altre fonti di finanziamento pubblico o privato.

²Il consiglio di direzione è responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e contabili riguardanti le attività culturali.

Capitolo ottavo

Biblioteca di istituto

Art. 49 Finalità

La biblioteca di istituto del liceo cantonale di Mendrisio si prefigge di:

- a) mettere a disposizione degli studenti e dei docenti un'opportuna struttura per lo studio e la lettura;
- b) offrire appoggio all'insegnamento mettendo a disposizione libri, periodici e altro materiale di documentazione.

Art. 50 Funzionamento

¹Gli organi responsabili del funzionamento della biblioteca di istituto sono:

- a) il consiglio di direzione;
- b) i bibliotecari;
- c) i gruppi di materia;
- d) il collegio dei docenti.

²Il consiglio di direzione fa da tramite fra il personale della biblioteca, i docenti e i gruppi di materia; esso ha la responsabilità amministrativa della biblioteca di istituto.

³La gestione e l'animazione della biblioteca è affidata ai bibliotecari, che sono responsabili del suo effettivo funzionamento. I bibliotecari provvedono all'acquisto di libri e periodici per la biblioteca di istituto secondo le indicazioni dei gruppi di materia.

⁴Su proposta del consiglio di direzione, il collegio dei docenti stabilisce ogni anno, nell'ambito del credito per attività didattiche e culturali assegnato all'istituto, la somma globale, e la sua ripartizione fra i gruppi di materia, per l'acquisto di libri e periodici.

⁵I gruppi di materia sono responsabili dell'aggiornamento dei libri e dei periodici che riguardano la loro materia. Essi deliberano gli acquisti rispettando il credito loro assegnato dal collegio dei docenti e trasmettono le richieste di acquisto alla direzione.

Capitolo nono

Gestione finanziaria

Art. 51 Revisori

Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico due revisori interni.

Art. 52 Cassa "Attività allievi"

¹Il consiglio di direzione gestisce la Cassa "Attività allievi" del Liceo cantonale di Mendrisio.

²La cassa "Attività allievi" contribuisce a finanziare il materiale scolastico e le attrezzature, le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dall'istituto in favore degli allievi.

³Nella cassa "Attività allievi" confluiscono:

- a) le eventuali eccedenze degli incassi dei contributi che possono essere richiesti ai genitori degli allievi o agli allievi maggiorenni dell'istituto per lo svolgimento di attività extrascolastiche;
- b) gli incassi derivanti dalle attività coordinate dai docenti e svolte dagli allievi.

⁴La cassa "Attività allievi" può essere utilizzata per l'acquisto o il noleggio di attrezzature sportive.

⁵Eventuali danni alle proprietà dello Stato causati da colpevoli rimasti ignoti possono essere coperti attingendo alla cassa "Attività allievi".

⁶Il contributo degli allievi è fissato ogni anno dal consiglio di direzione ed è commisurato alle spese previste.

Art. 53 Fondo di solidarietà

¹Il consiglio di direzione gestisce il fondo di solidarietà a sostegno di allievi con difficoltà finanziarie per la copertura di spese inerenti all'attività scolastica.

²Il fondo di solidarietà è alimentato da donazioni, da contributi della cassa "Attività allievi", e dal ricavato della vendita dei prodotti con il marchio della scuola per la parte eccedente la copertura dei costi.

³Il consiglio di direzione dà riscontro riguardo alla gestione del fondo di solidarietà nell'ambito della relazione di gestione.

Capitolo decimo

Uso degli spazi

Art. 54 Uso degli spazi

L'uso degli spazi interni ed esterni dell'istituto è regolamentato dalle direttive emanate dalla direzione e dal regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sporti-vi dello Stato.

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Art. 55 Modifiche

Ogni modifica del presente regolamento deve essere sottoposta per approvazione al collegio dei docenti del liceo cantonale di Mendrisio e al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 56 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 5 giugno 2025, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport il 5 marzo 2009 con RD n. 34.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 61 del 9 febbraio 2022.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 285 del 24 giugno 2025.